



COMUNE DI FRIGENTO

Provincia di Avellino

Ufficio del Sindaco

Prot. n° 2861

Ordinanza n° 10

IL SINDACO

Richiamato il D.P.C.M. 26 aprile 2020 che introduce la c.d. fase due, successiva al lock-down, con decorrenza dal 04.05.2020, efficace fino al 17 maggio 2020;

Evidenziato in modo particolare l'art. 1 comma 1 lett. z) di detto DPCM secondo cui "... sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari...";

Richiamata altresì l'ordinanza della Regione Campania n.45 dell'8 maggio 2020, avente ad oggetto "Disposizioni in tema di attività mercatali e attività sportiva individuale", che stabilisce: "a decorrere dall'11 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, ... è consentita la ripresa delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale – e quindi, limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari..." e l'Ord. Regionale n° 48 del 17 maggio 2020 **che stabilisce:** "...resta consentito l'esercizio di attività mercatali, limitatamente a quelle di vendita di generi alimentari...";

Valutata l'esigenza di riattivare il mercato settimanale, al fine di rispondere alle richieste espresse dagli esercenti e dalla cittadinanza, nel rispetto comunque della tutela della salute pubblica e riducendo al minimo le situazioni di affollamento e conseguenti potenziali contagi.

ORDINA

Per i motivi di cui sopra e che si intendono qui integralmente riportati, **a far data da venerdì 22 maggio 2020.**

1. La riapertura del mercato settimanale del venerdì e del mercatino rionale della domenica, entrambi saranno svolti in Via Cedolone, con la presenza esclusiva di soli generi alimentari, mantenimento della distanza di ml. 1 fra le persone presenti all'interno dell'area, con obbligo per tutti di utilizzo di mascherine e guanti.

2. Gli esercenti presenti dovranno adottare tutte le misure igienico/sanitarie previste dalla normativa vigente:

- ogni ambulante dovrà essere dotato di dispositivi di protezione individuali, mascherina, guanti e gel igienizzante;
- sarà onere di ogni esercente commerciale controllare e richiamare gli utenti del mercato a rispettare la distanza di sicurezza interpersonale;
- dovrà essere garantita la distanza tra consumatore e frontale del banco di vendita;
- considerato lo spazio limitato e per ovvi motivi di sicurezza sanitaria connessa al contagio Covid-19, **non è consentito posizionare su suolo pubblico banchi o merci, i prodotti in vendita dovranno essere tenuti esclusivamente sull'automezzo.**

3. La Polizia Locale è incaricata di verificare il rispetto di tutte le suddette prescrizioni, con la possibilità, in caso di mancato rispetto, di sospendere l'attività di vendita;

Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso, alla ingiustificata permanenza all'interno dell'area di mercato, al mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza sopraelencate.

In caso di perduranti criticità si procederà alla chiusura del mercato.

Nell'ipotesi di emissioni di provvedimenti nazionali e/o regionali più permissivi rispetto al quadro normativo oggi vigente, in ossequio al principio della gerarchia delle fonti normative, si provvederà in automatico, senza ulteriore provvedimento sindacale, ad adeguare le misure e comportamenti in ambito comunale al nuovo quadro normativo più favorevole.

Frigento, 13 maggio 2020

Il Sindaco
F.to Prof. Carmine Ciullo